Prot. n. 01/CN/ALBO 30 MARZO 2004

ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Deliberazione 30 marzo 2004.

Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto.

IL COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277 recante attuazione di direttive comunitarie in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'amianto;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modifiche e integrazioni, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, recante l'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1994, n. 251);

Visti, in particolare, l'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257 e l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, riguardanti la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di bonifica e smaltimento dell'amianto;

Visto il decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 6 settembre 1994, recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'articolo 6, comma 3, e dell'articolo 12, comma 2, della citata legge 27 marzo 1992, n. 257 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 1994, suppl.ord., serie generale, n.220);

1

Visto, in particolare, il punto 3 dell'allegato al suddetto decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 6 settembre 1994, che individua i seguenti metodi di bonifica dei materiali contenenti amianto: rimozione dei materiali di amianto, incapsulamento e confinamento;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Visto, in particolare, l'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 che individua, tra le imprese tenute ad iscriversi all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in prosieguo denominato Albo, le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei beni contenenti amianto;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo, e in particolare gli articoli 6, comma 1, lettera b), 8, 9, 10 e 11;

Vista la propria deliberazione 1 febbraio 2000, prot. 002/CN/ALBO recante criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 di cui all' articolo 8 del citato decreto 28 aprile 1998, n. 406, modificata e integrata con deliberazione 14 marzo 2001, prot. 004/CN/ALBO;

Ravvisata l'opportunità, rilevata anche dalle associazioni degli operatori economici, di adottare un provvedimento di aggiornamento e riordino delle disposizioni contenute nella suddetta deliberazione 1 febbraio 2000, prot. 002/CN/ALBO, modificata e integrata con deliberazione 14 marzo 2001, prot. 004/CN/ALBO;

Ritenuto, a tal fine, di ripartire le attività di cui alla categoria 10 in:

- a) attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.
- b) attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.

DELIBERA

Articolo 1

(Generalità)

- 1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, le attività di cui alla categoria 10 dell'articolo 8 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, sono ripartite in:
- a) attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.
- b) attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.

2. L'iscrizione nella categoria 10 per le attività di cui alla lettera b) del comma 1 è valida anche ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla lettera a) del medesimo comma.

Articolo 2

(Requisiti e condizioni)

- 1. Le imprese che, anche ai fini dell'obbligo della presentazione dei piani di lavoro ai sensi del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, intendono iscriversi all'Albo nella categoria 10, devono essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato "A".
- 2. Le attrezzature minime per l'iscrizione nella categoria 10 devono rientrare nella piena ed esclusiva disponibilità dell'impresa. Si intendono nella piena ed esclusiva disponibilità dell'impresa le attrezzature di proprietà, in usufrutto, acquistate con patto di riservato dominio o prese in leasing.
- 3. Le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all'impresa e lo stato di conservazione delle stesse sono attestati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa congiuntamente dal legale rappresentate dell'impresa e dal responsabile tecnico, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla base dei contenuti di cui all'allegato "B".
- 4. Le imprese che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 10 devono produrre, in sede di presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in merito alla conformità dell'impresa stessa alle norme dettate dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277, e dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Articolo 3

(Responsabile tecnico)

- 1. I requisiti professionali dei responsabili tecnici delle imprese che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 10 sono individuati nell'allegato "C".
- 2. L'abilitazione conseguita a seguito della frequenza ai corsi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 sostituisce la partecipazione al modulo di specializzazione "F" dei corsi di formazione per responsabili tecnici, salvo l'obbligo della partecipazione al modulo di base e del superamento del relativo test, di cui alla deliberazione 16 luglio 1999, prot.003/CN/ALBO.
- 3. L'incarico di responsabile tecnico delle imprese in attività alla data di efficacia della presente deliberazione e che hanno presentato domanda d'iscrizione entro il termine previsto dall'articolo 30, comma 8, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, può essere assunto dal legale rappresentante dell'impresa, anche in assenza dei requisiti di cui al comma 1. In tal caso le imprese interessate hanno l'obbligo di soddisfare tali requisiti entro cinque anni dalla data d'iscrizione.
- 4. Ai fini del comma 3 le imprese dimostrano di essere in attività alla data di efficacia della presente deliberazione mediante la presentazione di copia autentica della relazione predisposta ai sensi dell'art. 9 della legge 27 marzo 1992, n. 257, o di copia autentica di almeno un piano di lavoro presentato alle Aziende Sanitarie Locali ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

Articolo 4

(Capacità finanziaria)

1. Il requisito di capacità finanziaria per l'iscrizione nella categoria 10 si intende soddisfatto con gli importi di cui all'allegato "D". Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ovvero mediante la presentazione di

un'attestazione di affidamento bancario rilasciata da istituti di credito o da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a euro due milioni e cinquecentomila, secondo lo schema allegato sotto la lettera "E", o da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,concernente la cifra di affari, globale e distinta per lavori, dell'impresa, per gli ultimi cinque esercizi.

Articolo 5

(Entrata in vigore e abrogazioni)

- 1.L'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto recante le modalità e gli importi delle garanzie di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
- 2. Dalla data di adozione della presente deliberazione sono abrogate le deliberazioni 1 febbraio 2000, prot.002/CN/ALBO e 14 marzo 2001, prot.004/CN/ALBO.

IL SEGRETARIO Dott. Eugenio Onori IL PRESIDENTE Dott.ssa Rosanna Laraia

ALLEGATO "A" (Articolo 2, comma 1)

VALORE ATTREZZATURE MINIME CATEGORIA 10

	CLASSE E fino a euro 51.645,69	CLASSE D fino a euro 413.165,52	CLASSE C fino a euro 1.549.370,70	CLASSE B fino a euro 7.746.853,49	CLASSE A oltre euro 7.746.853,49	
CAT. 10A	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 7.700,00	€ 38.700,00	€ 51.600,00	
CAT. 10B	€ 12.900,00	€ 12.900,00	€ 31.000,00	€ 154.900,00	€ 180.800,00	

Elenco delle tipologie delle attrezzature minime previste per la cat. 10A

- Aspiratori con filtri assoluti;
- 2. Dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (maschere);
- 3. Airless (pompe per spruzzare incapsulanti)

Elenco delle tipologie delle attrezzature minime previste per la cat. 10B

- 1. Impianti di estrazione ed estrattori d'aria dotati di filtri assoluti;
- 2. Unità decontaminazione anche modulari/prefabbricate;
 - 3. Unità filtrazione acqua;
- 4. Aspiratori con filtri assoluti;
- 5. Dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (maschere);
 - 6. Airless (pompe per spruzzare incapsulanti);
 - 7. Campionatori d'aria personali e ambientali;
 - 8. Misuratori di depressione;
- 9. Generatori di fumo;
- 10. Unità di riscaldamento acque.

CONTENUTI DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE ATTREZZATURE PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 10

- 1. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alle tipologie, valore, disponibilità e stato di conservazione delle attrezzature minime per l'iscrizione nella categoria 10 deve riportare i seguenti elementi:
- a) **dati identificativi delle tipologie di attrezzature in dotazione**: marca/modello/tipo; numero di matricola (ove presente); numero di attrezzature in dotazione per tipologia;
- b) titolo giuridico attestante la disponibilità piena ed esclusiva delle singole attrezzature oggetto della dichiarazione (proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, leasing)
- c) valore delle attrezzature: prospetto riportante il valore dell'ultimo acquisto, risultante dalla contabilità dell'impresa o da documentazione in possesso dell'ultimo acquirente, di ogni singola tipologia di attrezzatura con l'indicazione, a riepilogo, del valore complessivo d'acquisto di tutte le attrezzature presentate;
- d) **stato di conservazione delle attrezzature**: obsolescenza di ogni singola tipologia di attrezzatura in dotazione espressa in anni di utilizzo; indicazione della regolare attività di manutenzione; giudizio sullo stato di conservazione complessivo di ogni tipologia di attrezzatura oggetto della dichiarazione.
- 2. La dichiarazione di cui al punto 1 può essere redatta in un unico documento, purché vengano riportati, per ciascuna attrezzatura o tipologia di attrezzature, tutti gli elementi richiesti al punto 1
- 3. La dichiarazione di cui al punto 1 non potrà avere una data anteriore a sei mesi rispetto alla data di presentazione alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo della domanda d'iscrizione nella categoria 10.

ALLEGATO "C" (Articolo 3, comma 1)

REQUISITI RESPONSABILE TECNICO CATEGORIA 10

CAT. 10 A	D + 2 aa/L + 1 a/CF+ 2 aa	D+ 5 aa/L+ 2 aa/CF+ 5 aa	D+ 5 aa/L+ 2 aa/CF+ 5 aa	L + 5 aa/CF+ 7 aa	L + 5 aa/CF+ 7 aa
CAT. 10 B	D + 3 aa/L+ 1 a/CF+ 3 aa	L+ 5 aa/CF+ 5 aa	L+ 5 aa/CF+ 5 aa	L + 5 aa/CF+ 7 aa	L + 5 aa/CF+ 7 aa

LEGENDA

= Geometra o Perito industriale o Perito chimico o altro soggetto abilitato, sulla base dei relativi ordinamenti professionali. ۵

= Ingegnere o Architetto o Chimico o Geologo o Biologo o altro soggetto abilitato, sulla base dei relativi ordinamenti professionali.

CF = Corso di formazione

aa = Anni di esperienza maturata nello specifico settore

ZOTE:

1. L'esperienza maturata nell'attività di bonifica dei materiali di cui alla categoria 10A è valida per l'iscrizione nella classe e) relativa alle attività di bonifica dei materiali di cui alla categoria 10B;

2. L'esperienza maturata in una classe di iscrizione è valida ai fini dell'iscrizione nella classe superiore.

ALLEGATO "D" (Articolo 4, comma 1)

CAPACITA' FINANZIARIA CATEGORIA 10

	CI ASSE F	CLASSED	CI ASSE C	CI ASSE B	CLASSEA
	fino a euro 51.645,69	fino a euro 413.165,52	fino a euro 1.549.370,70	fino a euro 7.746.853,49	oltre euro 7.746.853,49
CAT. 10A	€ 23.200,00	€ 43.900,00	€ 152.400,00	€ 803.100,00	€ 1.084.600,00
CAT. 10B	€ 33.600,00	€ 54.200,00	€ 175.600,00	€ 919.300,00	€ 1.213.700,00

ALLEGATO "E" (Articolo 4, comma 1)

ATTESTAZIONE

A RICHIESTA DELL'INTERESSATO SI ATTESTA CHE QUE	STO ISTITUTO O
SOCIETA' HA CONCESSO AL SIG	
NELLA FORMA TECNICA DI	UN AFFIDAMENTO
DI €	